D.g.r. 28 settembre 2020 - n. XI/3606
Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – «*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 e 2 agosto 2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 (infrazione 2014 /2147) e per il biossido di azoto NO2 (infrazione 2015 /2043);

Visto il «Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano», sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

Richiamata, in particolare, l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione per i seguenti veicoli:

- diesel Euro 3 a tutti i Comuni di Fascia 2 nel semestre invernale;
- diesel Euro 4, nel semestre invernale, dal lunedì al venerdì, nei Comuni della Fascia 1 e di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- benzina Euro 1 in Fascia 1 e 2 (570 Comuni), tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30;

Dato atto della situazione emergenziale - tutt'ora perdurante - dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a tutti i livelli: regionale, nazionale e internazionale;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del d.p.c.m. 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamate le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici;

Rilevato che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. «picchi» di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

Considerato che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo nuove disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1022 del 21 aprile 2020 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1° ottobre 2020;

Visti gli esiti degli studi condotti dalle ARPA regionali e confluiti anche all'interno del progetto Life PREPAIR che hanno rilevato:

- un drastico calo delle emissioni dalle principali fonti, con particolare riferimento al traffico, per effetto delle limitazioni alle attività e il conseguente lockdown nazionale disposto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con conseguenti effetti anche sullo stato della qualità dell'aria;
- gli effetti positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria derivanti dallo smartworking quale modalità predominante di organizzazione del lavoro nella fase emergenziale, che ha ridotto i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro e casa-scuola anche nel periodo successivo al lockdown;

Tenuto conto anche del contesto economico in corso che ha rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti, le quattro Regioni del Bacino Padano, nell'ambito dei lavori di coordinamento del tavolo degli assessori ed, in particolare, negli incontri del 19 giugno e del 30 luglio 2020, hanno condiviso di rimandare l'avvio delle nuove misure di limitazione previsto per il 1° ottobre 2020 per un periodo limitato e per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria in atto;

Dato atto della comunicazione trasmessa dagli assessori del bacino padano al Ministro dell'Ambiente in data 23 settembre 2020 (prot. n. 0614443.U) con la quale si comunica il rinvio dell'avvio delle nuove misure di limitazione a gennaio 2021 e si fa richiesta di un confronto per accelerare il trasferimento delle risorse destinate dalle Legge 58/2019 e dalla legge 8/2020 alle regioni del bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria e in particolare per la sostituzione dei veicoli inquinanti;

Ritenuto, quindi, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, di individuare la data del 11 gennaio 2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli previste dall'Accordo di bacino padano e dal PRIA;

Richiamata la d.g.r. n. 2055 del 31 luglio 2019 che ha approvato, in particolare:

- all'Allegato 1 le modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n. 24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma del bacino padano, andando a sostituire le precedenti disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli;
- all'Allegato 2 la descrizione del servizio MoVe-In - modalità di adesione ed effetti – introdotto dalla d.g.r. 1318/2019;
- all'Allegato 3 l'individuazione delle soglie di chilometri-bonus assegnabili con il servizio MoVe-In e degli ecobonus chilometrici relativi al parametro di ecoguida;

Richiamata la previsione, approvata con la d.g.r. 712/2018, relativa alla definizione di «efficaci * * sistemi di abbattimento delle polveri sottili», ai fini della esclusione dalle limitazioni;

Ritenuto, in relazione alle nuove ulteriori limitazioni introdotte, di modificare tale definizione prevedendo che, nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione;

Ritenuto necessario modificare, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.g.r. n. 2055/2019, che prevede le nuove ulteriori limitazioni previste dal PRIA e dall'Accordo di bacino padano e le relative modalità attuative;

Considerato che ARPA Lombardia, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni INEMAR e dei dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato gli scenari potenziali conseguenti all'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nelle nuove aree limitate (Fascia 2 come definita nell'Allegato 2 alla d.g.r. 31 ottobre 2014 n. 2578);

Ritenuto opportuno, sulla base di tali valutazioni, introdurre misure di limitazione anche estive per il contenimento dei fenomeni di inquinamento acuto da inquinanti di origine secondaria (ozono e particolato) tramite la riduzione dei loro precursori, determinando l'estensione temporale delle limitazioni a tutto l'anno per i veicoli Euro 3 diesel nella Fascia 2 in analogia a quanto già disposto nella Fascia;

Considerato che le limitazioni permanenti relative ai veicoli Euro 4 diesel introdotte dal presente provvedimento interessano il semestre invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, mentre la deroga chilometrica MoVe-In è applicata su base annuale;

Ritenuto pertanto, per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In, di estendere le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione, in modo da consentirne il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate;

Considerato che sulla base degli scenari emissivi elaborati in collaborazione con ARPA è stato possibile individuare le soglie chilometriche da assegnare ai veicoli soggetti alle ulteriori nuove limitazioni che aderiscono ai servizi MoVe-In, integrando l'Allegato 3 alla d.g.r. n. 2055/2019, prevedendo, in particolare:

- Per i veicoli di classe Euro 3 diesel articolazioni specifiche della soglia chilometrica in relazione all'estensione dell'ambito di applicazione dalla sola Area 1 alle Aree1 e 2 e in relazione alle previgenti condizioni di utilizzo della deroga;
- Per i veicoli di classe Euro 4 diesel l'individuazione delle soglie chilometriche sulla base degli scenari emissivi e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto;

Valutato, per i veicoli di classe Euro 4 diesel, di quantificare in 2.000 km/anno il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 rispetto alle soglie chilometriche MoVe-In individuate sulla base degli scenari emissivi, in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata derivanti dal rispetto delle regole di distanziamento interpersonale;

Richiamata la d.g.r. n. 3102 del 5 maggio 2020 che ha definito i servizi aggiuntivi MoVe-In per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva fino a Euro 3 diesel compresa appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante aderenti al servizio, in attuazione delle deliberazioni regionali n. 2055 del 31 luglio 2019, n. 2715 del 23 dicembre 2019 e n. 2927 del 9 marzo 2020;

Ritenuto di integrare le medesime disposizioni prevedendo l'estensione dei servizi aggiuntivi anche per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva Euro 4 diesel e Euro 1 benzina appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante aderenti al servizio;

Richiamate le disposizioni regionali approvate per il progetto MoVe-In in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti aderenti al servizio;

Vista la d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017 - e in particolare il suo Allegato 2 - come integrata dalla d.g.r. n. 712 del 30 ottobre 2018, che ha approvato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art. 2 del nuovo Accordo di programma di bacino padano e che nello specifico ha individuato le misure temporanee omogenee di 1° e di 2° livello da applicarsi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento;

Considerato che l'entrata in vigore delle nuove ulteriori limitazioni permanenti previste per gli impianti a biomassa a 2 stelle dal 1° gennaio 2020 e per i veicoli di classe Euro 4 diesel da gennaio 2021 impongono una revisione delle limitazioni temporanee di 1° e di 2° livello nel settore traffico e nel settore energia;

Valutato, sulla base dei dati relativi al parco circolante e delle stime di risparmio emissivo, di prevedere:

- come misura di 1° livello (applicabile anche ai giorni di sabato e di domenica) la limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- come misura di 2° livello (applicabile anche ai giorni di sabato e di domenica) la estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30- 18.30;

Considerato inoltre che ulteriori adeguamenti delle misure temporanee si rendono necessarie relativamente al settore riscaldamento domestico a biomassa legnosa e allo spandimento sui terreni dei reflui zootecnici al fine di contenere le emissioni durante gli episodi di accumulo degli inquinanti;

Ritenuto inoltre di estendere l'attivazione delle misure temporanee a tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento e non solo a quelli aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti per conseguire una maggiore efficacia dalla loro applicazione durante il verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti;

Preso atto delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.g.r. 28 marzo 2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi in data 16 settembre 2020 in sessione plenaria;

Visti i documenti predisposti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima - con il supporto di ARPA Lombardia e di ARIA S.P.A. -, allegati alla presente deliberazione, e in particolare:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.g.r. 2055/2019;
- l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.g.r. 2055/2019;
- l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3102 del 5 maggio 2020;
- l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017 come integrato dalla d.g.r. n. 712 del 30 ottobre 2018;

Ritenuto di approvare i suddetti allegati; Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che:

- dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno in Fascia 2, a partire dal 11 gennaio 2021;
- dispone la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 e dei veicoli Euro 1 benzina tutto l'anno in Fascia 1 e 2, a partire dal 11 gennaio 2021;
- definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli in attuazione del PRIA e dell'Accordo di bacino padano;
- riporta la definizione di «efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili», ai fini della esclusione dalle limitazioni;
- modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.g.r. 2055/2019;

2. di approvare l'Allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che:

- individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato
- estende le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
- modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.g.r. 2055/2019;

3. di approvare Allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.g.r. n. 3102 del 5 maggio 2020;

4. di approvare Allegato 4 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017 come integrato dalla d.g.r. n. 712 del 30 ottobre 2018;

5. che le disposizioni dell'Allegato 1, dell'Allegato 2, dell'Allegato 3 e dell'Allegato 4 siano efficaci a far data dal 11 gennaio 2021;

6. di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per materia, per l'assunzione degli atti di revoca delle limitazioni di cui all'Allegato 1 in caso di eventi straordinari di carattere meteo climatico e sociale;

7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) E DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL BACINO PADANO

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dall'**11 gennaio 2021**, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 2055 del 31/7/2019.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1 benzina o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2 diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3 diesel**");

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4 diesel**").

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;

- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi **di classe Euro 1.**

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 diesel**");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1 diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2 diesel**");

.

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e **alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4 diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale;**
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1;**
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale.**

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:
b1) delle autostrade;
b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;
** Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione).

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

E) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

F) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Allegato 2

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE DI CHILOMETRI-BONUS ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEGLI ECOBONUS CHILOMETRICI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **11 gennaio 2021,** le disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche assegnabili con il servizio MoVe-In definiti dall'Allegato 3 della d.G.R n. 2055 del 31/7/2019.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI DI CHILOMETRI-BONUS E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** di chilometri, percorribili annualmente e assegnati con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In, sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base di studi specifici, fondati sull'Inventario regionale delle emissioni (INEMAR) e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione	Ambito di applicazione	Cat .**M1, M2** (km/anno)	Cat. **N1, N2** (km/anno)	Cat. **M3, N3** (km/anno)
BENZINA EURO 0	**Area 1 e 2**	**1000**	**2000**	**2000**
GASOLIO EURO 0	**Area 1 e 2**	**1000**	**2000**	**2000**
BENZINA EURO 1	**Area 1 e 2**	**2000**	**4000**	**4000**
GASOLIO EURO 1	**Area 1 e 2**	**2000**	**4000**	**4000**
GASOLIO EURO 2	**Area 1 e 2**	**4000**	**6000**	**6000**
GASOLIO EURO 3*	**Area 1 e 2**	**7000**	**9000**	**9000**
GASOLIO EURO 4**	**Area 1**	**10000 (max 5000 nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo)**	**12000 (max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)**	**12000 (max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)**

***** Per i veicoli di **classe Euro 3 a gasolio** (diesel) valgono le seguenti disposizioni:

- per adesioni al servizio MoVe-In **già in corso** o effettuate entro il 30 settembre 2020 compreso, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi al fine del rispetto della soglia chilometrica avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** delle adesioni effettuati entro il 10 gennaio 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i **rinnovi** delle adesioni effettuati tra l'11 gennaio e il 30 settembre 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nelle Aree 1 e 2, ma viene attribuito un contributo aggiuntivo dovuto all'estensione del monitoraggio delle percorrenze anche sull'Area 2 valutato in 1500 km;
- per le **nuove** adesioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2020, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nell'Area 1 fino al 10 gennaio 2021 e nelle Aree 1 e 2 a partire dal 11 gennaio 2021.

******Per i veicoli di **classe Euro 4 a gasolio** (diesel) le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto; il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato determinato in 2.000 km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo è necessario rispettare il limite massimo pari al 50% dei chilometri assegnati annualmente. Tali soglie individuate valgono per le adesioni effettuate entro il 30 settembre 2021. Successivamente i valori saranno rivalutati in base all'andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. L'adesione al servizio MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel comporta di fatto l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione e non solo al semestre invernale, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- **0,1 Km** di ecobonus ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri aggiuntivi maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri bonus.

****

Allegato 3

DISPOSIZIONI INERENTI AI VEICOLI EURO 1 BENZINA ED EURO 4 DIESEL APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO AMBULANTE IN CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN

1. Premesse e ambito di applicazione

Il presente Allegato introduce disposizioni specifiche per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva **Euro 1 benzina e Euro 4 diesel** appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante che intendono aderire al servizio MoVe-In regionale, in attuazione delle deliberazioni regionali n. 2055 del 31 luglio 2019 e del presente provvedimento.

Per operatore del commercio ambulante si intende il soggetto titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica.

Il presente Allegato si applica solo per le adesioni avvenute sulla piattaforma dedicata entro il **28 febbraio 2021** e conclude i suoi effetti entro i tre anni successivi, alla data del **27 febbraio 2024**.

2. Servizi aggiuntivi all'interno della deroga MoVe-In e requisiti necessari

I servizi aggiuntivi all'interno della deroga chilometrica specifica per i servizi MoVe-In prevista dal presente Allegato per gli operatori del commercio ambulante consistono:

2.1. nella possibilità di percorrere la **somma dei chilometri** concessi annualmente (soglia chilometrica annuale in base alla classe emissiva del veicolo) nell'arco del **triennio**;

2.2. nella possibilità di utilizzare il veicolo anche durante le **limitazioni temporanee** durante gli episodi di accumulo degli inquinanti nel triennio, con scadenza al **27 febbraio 2024**;

Per poter usufruire dei servizi aggiuntivi all'interno della deroga specifica MoVe-In di cui sopra è necessario:

- Essere titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica e in possesso di attestazione annuale in corso di validità o, in alternativa, di richiesta di rilascio dell'attestazione per l'anno in corso.
- Essere in possesso di un veicolo di **categoria N** (veicolo adibito al trasporto di merci ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada) soggetto alle limitazioni della circolazione di classe emissiva **Euro 1 benzina o Euro 4 diesel**;
- Avere effettuato l'adesione sulla piattaforma telematica www.movein.regione.lombardia.it al servizio MoVe-In regionale entro la data del **28 febbraio 2021**;
- Avere dichiarato di aderire ai servizi aggiuntivi MoVe-In per un periodo continuativo di tre anni.

L'operatore provvede a comunicare, con apposita autodichiarazione ai sensi del dpr 445/2000, a una delle associazioni di categoria individuate dalla D.G.R. n. 2715/2019 (FivaConfcommercio Federazione Italiana Venditori Ambulanti - APECA Associazione Provinciale esercenti il Commercio ambulante di Unione Commercio - ANVA Confersercenti Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), l'avvenuta adesione al servizio e a fornire i dati richiesti. Le associazioni di categoria ricevono ed elaborano gratuitamente le adesioni di tutti gli operatori richiedenti, **anche se non iscritti**.

3. Modalità di attivazione dei servizi aggiuntivi

L'**effettiva attivazione** dei servizi aggiuntivi all'interno della deroga MoVe-In di cui al precedente paragrafo 2 avviene, successivamente all'adesione sulla piattaforma telematica da parte del singolo operatore, **SOLO** a seguito di trasmissione degli **elenchi** degli operatori da parte delle **associazioni di categoria di cui al paragrafo 2**.
In particolare le associazioni di categoria provvedono a comunicare a Regione Lombardia all'indirizzo di posta elettronica ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it - specificando nell'oggetto "adesione MOVE-IN – operatori del commercio ambulante"- gli elenchi degli operatori che abbiano aderito a MoVe-In specificando per ognuno i seguenti **dati**:

- ID adesione MoVe-In;
- Targa dell'autoveicolo registrato;
- Identificativo dell'attestazione annuale in corso di validità o della richiesta di rilascio dell'attestazione per l'anno in corso;
- Dichiarazione di adesione triennale ai servizi MoVe-In.

Le associazioni di categoria di cui al paragrafo 2, previa verifica sulla completezza dei dati, provvedono a trasmettere gli elenchi a Regione entro il **31 marzo 2021.**

Le suddette associazioni di categoria, esclusivamente per gli operatori iscritti alle stesse, effettuano anche la verifica della validità dell'attestazione annuale.

Regione Lombardia effettuerà verifiche e controlli su quanto dichiarato dagli operatori in fase di adesione e sui dati comunicati dalle associazioni di categoria per l'attivazione, individuando di conseguenza la corretta attribuzione del servizio spettante per ogni tipologia di veicolo.

L'attivazione dei servizi aggiuntivi MoVe-In per i veicoli degli operatori del commercio ambulante di classe emissiva Euro 1 benzina e Euro 4 diesel inizia a partire dalla data di attivazione effettiva della deroga chilometrica assegnata, fatta salva l'individuazione della corretta attribuzione del servizio spettante a seguito della trasmissione degli elenchi degli operatori da parte delle associazioni di categoria e dei controlli di cui al paragrafo precedente.

Il conteggio dei chilometri percorsi non sarà in ogni caso attivato prima dell'entrata in vigore delle relative limitazioni previste a partire dall'11 gennaio 2021.

Gli operatori del commercio ambulante che aderiranno successivamente alla data del **28 febbraio 2021** non potranno usufruire dei servizi aggiuntivi all'interno della deroga MoVe-In di cui al paragrafo 2 e ricadranno all'interno del servizio generale fornito a tutti gli aderenti.

Gli operatori del commercio ambulante che non risultino all'interno degli elenchi comunicati dalle associazioni di categoria non potranno usufruire dei servizi aggiuntivi all'interno della deroga MoVe-In di cui al paragrafo 2 e ricadranno all'interno del servizio generale fornito a tutti gli aderenti.

La durata dell'adesione al servizio MoVe-In a partire dalla data della sua attivazione è **annuale** e deve essere rinnovata alla scadenza per garantire l'adesione almeno per un periodo continuativo di tre anni.

In caso di mancato rinnovo annuale dell'adesione all'interno del triennio previsto da parte di un operatore del commercio ambulante che abbia usufruito dei servizi aggiuntivi MoVe-In, il veicolo non potrà più essere utilizzato fino al termine del triennio qualora vi sia stato il raggiungimento della soglia triennale dei chilometri percorsi o comunque il superamento del 50% di tale soglia chilometrica triennale; qualora invece non vi sia stato il superamento del 50% di tale soglia chilometrica triennale l'utilizzo del veicolo rientra nel regime di limitazioni strutturali permanenti alla circolazione vigente senza la possibilità di usufruire della deroga MoVe-In e dei relativi servizi aggiuntivi.

****

Allegato 4

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. O))

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dall'**11 gennaio 2021**, le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 7095 del 18/09/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018.

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e	ROSSO

	venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presenta allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).
I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.
L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa del presente provvedimento, da parte dei Comuni interessati.
Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archivio-bollettino-nitrati);
b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

In riferimento alle misure **b.1** e **b.9**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure b.1 e b.9 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico regolamentati dal presente allegato.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella dGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.10 si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.
Le misure b.1 e b.9 si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2019):

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2020
1	15146	Milano	MILANO	1.396.059
2	17029	Brescia	BRESCIA	199.579
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	124.051
4	16024	Bergamo	BERGAMO	121.781
5	13075	Como	COMO	85.915
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	83.909
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	81.841
8	12133	Varese	VARESE	80.645
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	76.264
10	18110	Pavia	PAVIA	73.334
11	19036	Cremona	CREMONA	72.672
12	18177	Vigevano	PAVIA	63.623
13	15118	Legnano	MILANO	60.336
14	12070	Gallarate	VARESE	53.934
15	15182	Rho	MILANO	51.323
16	20030	Mantova	MANTOVA	49.440
17	97042	Lecco	LECCO	48.173
18	15081	Cologno Monzese	MILANO	48.030

19	15166	Paderno Dugnano	MILANO	47.467
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	46.445
21	98031	Lodi	LODI	46.050
22	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	45.447
23	15189	Rozzano	MILANO	42.557
24	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	41.997
25	13041	Cantù	COMO	40.031
26	12119	Saronno	VARESE	39.332
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	39.518
28	15195	San Giuliano M.	MILANO	39.085
29	15175	Pioltello	MILANO	37.226
30	15027	Bollate	MILANO	36.761
31	15205	Segrate	MILANO	36.579
32	108027	Limbiate	MONZA E BRIANZA	35.186
33	15093	Corsico	MILANO	35.038
34	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	35.255
35	15070	Cernusco s/N	MILANO	34.980
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	32.855
37	15192	San Donato M.	MILANO	32.844
38	16219	Treviglio	BERGAMO	30.630

Le misure temporanee omogenee di cui ai punti b.1 e b.9 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. "*macchie di leopardo*".

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.
I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.
Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni o, in assenza, dalla normativa regionale vigente.